Il Tribunale di Roma

Sezione quattordicesima

in persona del giudice unico dott. Francesco Cottone nella procedura ex art.283 c.c.i.i. iscritta al N.**8** dell'anno **2026**,

proposta da

[redacted]

ha pronunciato il seguente

Decreto di Esdebitazione

Letto il ricorso depositato in data 29.09.2026 dall'OCC PRESIDIUM DEBITORES ROMA con cui [redacted] ha chiesto di accedere al beneficio della esdebitazione del debitore incapiente.

Verificato che sono stati prodotti:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Considerato che alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata prevista dall'art.283, comma 4, sottoscritta dai gestori della crisi individuati dal predetto OCC e che essa contiene in modo esaustivo e coerente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Rilevato quanto alla sussistenza del requisito della **meritevolezza** (consistente nell'assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento) che in effetti emerge che la situazione di sovraindebitamento si è generate in ragione:

a) della perdita di un lavoro stabile dal 2012 al 2018 circa

b) dalla circostanza che nessun contributo è offerto dal padre al sostentamento dei due comuni figli affetti da disabilità ed allo stato ancora minorenni;

c) dell'utilizzo delle esigue somme richieste in prestito per esigenze primarie di vita

Ritenuto che, ai fini della **determinazione dell'importo occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia,** può farsi ricorso all'evoluzione giurisprudenziale maturata da questo Tribunale in materia di applicazione dell'art.268, 4° comma, lett.b) c.c.i.i. e che, quindi:

- si deve prendere in considerazione la complessiva situazione reddituale del nucleo familiare del debitore e, pertanto, tutte le utilità percepite (a qualunque titolo) dal nucleo e incidenti sulla capacità di vita e sostentamento dello stesso;
- devono ritenersi componenti del nucleo familiare non solo i soggetti conviventi con il debitore e legati da vincolo di solidarietà familiare (di fatto e di diritto), ma anche gli eventuali soggetti non conviventi nei confronti dei quali permanga un obbligo di mantenimento (quali, ad esempio, il coniuge separato o l'ex coniuge privo di mezzi propri di sostentamento, ovvero gli eventuali figli non conviventi);
- la norma dell'art. 268, 4° comma, lett. b), nella parte in cui affida al giudice della liquidazione controllata l'onere di determinare "*quanto occorre*" al mantenimento del debitore e della sua famiglia, è speciale e derogatoria rispetto alle norme ordinarie (e speciali) e non può trovare limiti, quindi, financo nelle statuizioni assunte nell'ambito di diversi procedimenti giurisdizionali o di volontaria giurisdizione (soggetti, per altro, a possibile revisione in seguito alle mutate situazioni economiche del debitore e/o dei soggetti beneficiari dei provvedimenti);

- pertanto, nell'ambito della procedura di liquidazione controllata (come anche in quella di liquidazione giudiziale) non possono ritenersi applicabili (*sic et simpliciter*):
  1. né la disciplina dell'art.545 c.p.c. di cui, tuttavia, può tenersi conto sotto il duplice profilo:
     a) dell'individuazione della soglia massima di reddito da riservare al mantenimento oltre il quale devono ritenersi tendenzialmente disponibili gli importi a qualunque titolo percepiti dovendosi ritenere che la disciplina dell'esecuzione individuale non possa essere meno onerosa di quella del codice della crisi (tanto più in considerazione dell'attitudine delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento a costituire il presupposto per l'esdebitazione);
     b) dell'individuazione della soglia minima di reddito al di sotto del quale si presume che non vi siano i mezzi di sussistenza e pari all'importo dell'assegno sociale (aumentato del doppio in presenza del coniuge) ed in parallelismo con l'impignorabilità prevista dall'art.545, comma 2, c.p.c.;
  2. né l'art.283, comma 2, c.c.i.i. specialmente all'indomani delle modifiche apportate dal D.lgs 136/2024, atteso che tale disposizione non solo è dettata nell'ambito di una diversa procedura, ma presuppone anche un giudizio di meritevolezza che, nell'ambito della liquidazione controllata, non può essere presunto e che, tale criterio ermeneutico deve, in ogni caso, ritenersi escluso laddove il debitore non sia meritevole;
  3. né, infine, il disposto dell'art.68, 3° comma, c.c.i.i. il quale stabilisce nell'ambito delle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore che "*l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"* e che "a *tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del*

Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159". in quanto norma dettata ai soli fini dell'cristallizzazione del c.d. merito creditizio;

Si deve, quindi, necessariamente fare ricorso ad un criterio equitativo che, avuto riguardo anche ai limiti mini e massimi predetti, si ritiene di dover individuare nel contemperamento tra quanto stabilito dagli artt.68 e 283 in un importo non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (eventualmente aumentato in presenza di specifiche e comprovate esigenze imprescindibili di vita non altrimenti soddisfacibili).

Tale importo, tuttavia, è determinabile solo a seguito della complessiva valutazione delle risorse di cui possono beneficiare i componenti della famiglia dovendosi, invero, verificare se a tali obblighi alimentari e di mantenimento debba o possa far fronte il nucleo familiare anche a fronte dell'esaurimento della capacità di contribuire del debitore conseguente alla condizione di sovraindebitamento ed all'apertura della liquidazione giudiziale.

Osservato, quindi, in relazione ai parametri predetti che l'importo necessario per il sostentamento del nucleo familiare è pari ad €21.946,72 su base annua (nucleo familiare di tre componenti con due figli minori disabili)

Osservato che il debitore ha un reddito annuo imponibile di €16.776,00 a cui devono aggiungersi € 7.545,60 annui in forza dell'assegno unico per i due figli minori così per un totale di €24.321,00; superiore di soli € 2.374,28 alla somma ritenuta come necessaria per il sostentamento

Verificato, quindi, che ricorrono i presupposti economici per l'accesso all'esdebitazione del sovraindebitato

CONCEDE A

[redacted]

Il beneficio dell'ESDEBITAZIONE

Visto l'art.283, comma 7 dispone che il debitore invii all'OCC entro il giorno 15 del mese di novembre di ogni anno e sino all'anno 2029 compreso una dichiarazione autenticata nelle forme previste dall'art.21, comma 2, del D.P.R. 445/2000 in cui attesti (alternativamente):

a) che nell'anno di riferimento non sono pervenute utilità ulteriori rispetto a quanto indicato dal comma 2 dell'art.283 c.c.i.i.

OVVERO

b) che sono pervenute utilità ulteriori rispetto a quanto indicato dal comma 2 dell'art.283 c.c.i.i.

Nella medesima dichiarazione il debitore dovrà inoltre indicare tutti i redditi a qualunque titolo percepiti e le spese (puntualmente indicate per la produzione del reddito)

Dispone che l'OCC dia immediata comunicazione del mancato rispetto di quanto disposto al puto precedente per l'adozione dell'eventuale provvedimento di revoca dal benefizio dell'esdebitazione.

Visto l'art.283, comma 9,

Dispone che l'OCC nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigili sulla tempestività e completezza del deposito della dichiarazione di cui al comma al comma 7 e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1 a tali fine dispone che l'OCC, nei trenta giorni successivi alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art.283, comma 7, depositi in cancelleria una apposita relazione dando conto degli accertamenti e delle verifiche compiute nonché del rispetto degli adempimenti posti a carico del debitore dichiarando espressamente che non risultano variazioni della situazione reddituale.

Precisa che, in ogni momento, qualora l'OCC verifichi l'esistenza di utilità ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2 dell'art.283, ne dia immediata comunicazione a questo giudice perché ne autorizzi la comunicazione a tutti i creditori, i quali potranno iniziare azioni esecutive e cautelari

Dispone che il presente decreto sia comunicato all'OCC e, per il suo tramite, al debitore ed ai creditori con l'espresso avvertimento che essi possono proporre reclamo a norma dell'art.124 c.c.i.i. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Dispone che l'OCC deposito entro il termine 5 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento la prova dell'avvenuta comunicazione del presente decreto al debitore ed ai creditori.

Roma, 05/10/2026

Il Giudice

Francesco Cottone